

CORO A.N.A. MONTECAVALLO A.P

"Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017"

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI Associazione "CORO A.N.A. MONTECAVALLO" APS

Il giorno 26 Novembre 2021 alle ore 21.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede del Gruppo ANA in CHIONS fraz. VILLOTTA di CHIONS Via Gemona,1 l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "CORO ANA MONTECAVALLO a.p.s." per deliberare sul sequente Ordine del Giorno:

- 1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento normativa del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017:
- 2. Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 24 soci nelle persone dei Sigg. Bortolin Ennio, Bulian Umberto, Cagliari Sandro, Cescut Roberto, De Bortoli Roberto, Gaspardo Silvio, Giuseppin Carlo, Giusti Gianfranco, Lot Pio, Mancin Antonio, Mancin Giulietto, Mascherin Alessandro Melilli Adolfo, Montico Lucio, Odorico Roberto, Pasut Loris, Piccinin Aldo, Pignat Luciano, Poveromo Salvatore, Sandron Dino, Raccanelli Fabio, Vianello Valter, Zanette Luca, Zanolin Remo.

Rappresentati per Delega n. 9 Soci Sigg. Amati Massimo, Chiandotto Aldo, Contin Luigi, Dalla Francesca Vittorino, Fabbro Antonio, Foraboschi Luciano, Marcuzzo Livio, Paties Montagner Franco e Simionato Giuseppe,

Assenti n. 9 soci: Basegio Romano, Boltin Daniele, Cecon Carlo, Fedrigo Dario, Gismano Francesco, Poracin Gianandrea, Stradiotto Ruggero, Tassinato Loris e Munaretto Dionisio.

Il Presidente dell'Organo Amministrativo Sig. Montico Lucio, come da statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, e chiama a svolgere la funzione di segretario il socio Sig. Piccinin Aldo.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che la riunione è validamente costituita in seconda convocazione e quindi idonea a deliberare, passa alla trattazione sull'ordine del giorno.

Punto 1: "Modifica dello Statuto sociale per adeguamento normativa del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017;"

Il Presidente comunica che a seguito di altre precisazione fatte dalla Regione sullo statuto approvato il 29 ottobre 2021 è necessario apportare ancora una piccola modifica all'art. 11 dello statuto sociale.

Il Presidente procede dando lettura dell'articolo modificato evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione.

Dopo aver apportato la modifica, viene posto in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

pag. 1



CORO A.N.A. MONTECAVALLO - A.P.S.

Vial Grande, 5 - 33170 Pordenone (PN) Italy

+39 328 415 1364 Email

Web

PEC

info@coromontecavallo.it www.coromontecavallo.it coromontecavallo@pec.it

Coordinate Bancarie Banca Credito Cooperativo Pordenonese

IT95 U 08356 12502 000000015792





CORO A.N.A. MONTECAVALLO A.P.S.

L'assemblea, all'unanimità,

Delibera

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Punto 2: Varie ed eventuali. Nessuno chiede la parola.

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21,50, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea

(Lucio Montico)

Il Segretario dell'Assemblea

atto registrato a Pordenone il 0 2 DIC, 2021
al n° 33 €2 Mod. 3 con liquidati € ESEMTE
di cui per imposta IPOT. €

con allegati:







PEC

IT95 II 08356 12502 000000015702

01416390936 - Cod.Fiscale 91017560938

all'att' CORO A.N.A. MONTECAVALLO" APS

Pordenone il U 2 DI G. 2021 al

nº 3357 Mod. 3 con

liquidati (Securic) dicui



Art. 1 - Costituzione e Finalità

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e con durata illimitata, un'Associazione Musicale, non riconosciuta, denominata "CORO A.N.A. MONTECAVALLO" APS, da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, è espressione corale della sezione A.N.A. di Pordenone ed opera senza limiti di durata e senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle lettere d), i) e k) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17 qui riportate:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopra elencate, si propone di:

- diffondere tra la gente la consapevolezza dell'importanza della cultura musicale e corale, con particolare attenzione al patrimonio artistico-culturale alpino e del folklore delle zone geografiche di provenienza degli alpini;
- svolgere un'attività di supporto tecnico, organizzativo e logistico per la promozione dell'attività suddetta nell'ambito italiano ed estero, anche attraverso l'organizzazione di iniziative idonee;
- promuovere e sviluppare l'attività di studio e di ricerca sulla coralità;
- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo, anche a livello nazionale e internazionale, per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi associativi;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché la pubblicazione e produzione di periodici, notiziari, indagini, ricerche, studi bibliografici, supporti musicali e video;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci e di istituzioni pubbliche e private. L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività che potrà risultare affine o connessa alle precedenti e che sarà ritenuta necessaria e/o utile al conseguimento dello scopo associativo.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale ovvero internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti che perseguano scopi affini a quelli propri istituzionali a condizione che tale adesione non comporti menomazione del principio di autonomia.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art.. 2 - Attività

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto e agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Copia del presente statuto e successive modificazioni ed integrazioni verrà consegnata a ciascun Socio.

Art.. 3 - Sede

L'Associazione ha sede a Pordenone, Vial Grande, n. 5 e comunque presso la sede della Sezione A.N.A. di Pordenone.

Art. 4 - Soci

- Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche iscritte all'Associazione Nazionale Alpini e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'adesione all'Associazione non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Tutti i soci, di ogni categoria, hanno gli stessi diritti fatti salvi quelli che, per la loro natura, richiedono il possesso della maggiore età.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) soci onorari;
- b) soci ordinari.

4.1 - Soci onorari

Sono Soci onorari le persone od Enti che, per riconosciuta competenza ed esperienza nel campo musicale, sociale, economico e finanziario, o per segnalate benemerenze verso l'Associazione, vengano chiamati dall'Organo di Amministrazione a far parte dell'Associazione a tale titolo.

La nomina dei soci onorari è vitalizia e comporta l'esonero dall'obbligo del versamento della quota annua di associazione.

La qualità di socio onorario si perde per decesso, per dimissioni o per decadenza pronunciata nei casi e con le modalità previste per la decadenza del Soci ordinari.

4.2 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari le persone od Enti che condividendo gli scopi dell'Associazione sono ammessi a farne parte.

L'ammissione a Socio dell'Associazione è a tempo indeterminato e avviene a domanda controfirmata dall'interessato ed è decretata dall'Organo di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e sulla quale, entro 60 (sessanta) giorni, si pronuncerà l'Assemblea mediante delibera. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Il Socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Socio si impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dall'Assemblea. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e ad utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietà dell'Associazione medesima.

La qualifica di Socio si perde per:

- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua per 2 anni consecutivi oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- cattiva condotta pubblica o di attività pregiudizievoli all'interesse dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e sulla quale, entro 60 (sessanta) giorni, si pronuncerà l'Assemblea mediante delibera. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. L'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Art. 5 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso non possono essere superati i limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

Art. 7 - Entrate e Patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote annuali dei Soci;
- b) Contributi dei Soci;
- c) Contributi di Enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità;
- d) Introiti da sottoscrizioni o raccolte fondi occasionali a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- e) Introiti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate:
- f) Quote di iscrizione alle manifestazioni ed ai corsi musicali organizzate dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) donazioni, lasciti o successioni;
- 3) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Salvo quanto previsto per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, le entrate ed il patrimonio della stessa in nessun caso possono formare oggetto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, a favore degli associati e/o chicchessia.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale associativa. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sotto determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo la richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

È vietato, anche in modo indiretto, distribuire eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Quote sociali

Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dall'Assemblea, nei termini ed entità da essa indicati.

I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei dieci giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dall'Organo di Amministrazione sospesi da ogni diritto sociale.

La quota sociale è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea:
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017);
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per:

- a) verificare le attività svolte
- b) esaminare e approvare il Rendiconto annuale:
- c) approvare la relazione annuale dell'Organo di Amministrazione sull'attività sociale:
- d) eleggere, con votazione per schede segrete e separate, i componenti dell'Organo di Amministrazione:
- e) nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, e l'Organo di Revisione qualora ne sussistano le condizioni previste dagli artt. 30, c.2 e art. 31, c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017;
- deliberare la revoca dei componenti degli organi sociali;
- g) deliberare sui contradditori riguardanti i rigetti delle domande di ammissione ed i provvedimenti di esclusione pronunciati dall'Organo di Amministrazione

- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- j) determinare l'ammontare delle quote sociali;
- k) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- I) decidere sugli argomenti che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte, scritte e motivate, presentate dai Soci.
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 8 giorni prima, ed inoltre per e-mail o lettera con posta ordinaria, inviata almeno 8 giorni prima.

La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione. In seconda convocazione, l'assemblea è valida con qualunque numero dei presenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, inoltre, con le modalità e nel rispetto delle formalità sopra stabilite, e:

- a) delibera con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.)

Le decisioni di competenza dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Ogni Socio Ordinario regolarmente iscritto e che non risulti in mora con il versamento della quota sociale ha diritto ad un voto o potrà farsi rappresentare da un altro Socio Ordinario mediante delega scritta, il quale non potrà avere più di una delega. I Soci Onorari possono prendere parte all'assemblea, con voto consultivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione che nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

Art. 11 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'assemblea dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati (art. 26 del d.lgs 117/2017).

I membri dell'Organo di Amministrazione eleggono il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'Organo di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei propri membri, il Maestro del Coro, il quale partecipa con voto consultivo alle sedute dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo stesso lo riterrà opportuno o quando fanno richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le adunanze si ritengono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere chiamati dal Presidente ad intervenire, senza diritto di voto e a scopo solo consultivo, esperti nel campo musicale, artistico in genere, giuridico, economico e finanziario.

All'Organo di Amministrazione sono devolute le attribuzioni inerenti alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione, in particolare:

- 1. redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 2. predisporre la relazione tecnica e morale sulla attività svolta da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea.
- 3. predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea;
- 4. eseguire le delibere assunte dall'Assemblea ed attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
- 5. emanare i Regolamenti interni ed attuativi dello Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale:
- 6. deliberare sulla ammissione e sulla esclusione degli Associati;
- 7. nominare commissioni e gruppi di studio operativi per determinati atti;
- 8. amministrare il patrimonio sociale:
- 9. gestire l'Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto in apposito libro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11.1 - Presidente

Il Presidente deve essere iscritto all'A.N.A. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione. Convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

Per le operazioni di carattere finanziario, la firma può essere concessa, in modalità disgiunta e con delibera dell'Organo di Amministrazione, anche al tesoriere e ad un ulteriore membro dell'Organo di Amministrazione.

La firma della corrispondenza ordinaria, esclusa quella relativa agli impegni finanziari, può essere delegata al Segretario.

11.2 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi di questo.

11.3 - Segretario

Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee, dell'Organo di Amministrazione nonché il libro degli associati, provvede al tesseramento del Soci ed al disbrigo della corrispondenza; cura la distribuzione dei comunicati, l'inoltro delle convocazioni; svolge infine tutte quelle mansioni che gli vengono affidate dal Presidente.

11.4 - Tesoriere

Il Tesoriere, che può essere la stessa persona del segretario, collabora nella predisposizione dello schema del Rendiconto Economico e Finanziario, della Situazione Patrimoniale e delle relazioni contabili dell'associazione, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, è responsabile della tenuta del libro Cassa di tutti i documenti specifici che riguardano il compito affidatogli, ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Art. 12 – Sottoscrizione convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 13 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione:
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 14. - Organo di Controllo e Organo di Revisione

L'organo di Controllo e l'Organo di Revisione, qualora nominati, durano in carica tre anni, e non possono contemporaneamente appartenere ad altri organi dell'Associazione.

Nei casi previsti dagli art. 30 e 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione svolgono le funzioni previste dalla legge.

Art. 15. - Anno sociale ed economico

L'anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1 e 2 del D. Lgs. 117/17 il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che ne abbiano interesse.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

E vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, convocata con lettera raccomandata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ex art. 21 c. 3).

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 - Controversie

vinciale d

Ogni controversia che possa insorgere tra i soci, per qualsiasi motivo o causa comunque attinente all'attività sociale, sarà demandata all'inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

I Componenti del collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura prevista dal Codice di Procedura Civile.

L'inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'Associazione del/i socio/i inadempienti.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.

Per quanto non previsto dalla Costituzione, dalle Leggi o dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea.

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in seconda convocazione a Pordenone in via G.B. Tiepolo, 3 il giorno 29 ottobre 2021, integra, modifica e sostituisce quello approvato il 07 maggio 2021 ed è parte integrante del verbale dell'Assemblea del 26/11/2021.

Pordenone, lì 26 novembre 2021

Il Presidente dell'Assemblea

Ifucio, Montico)

Il Segretario dell'Assemblea

(Aldo Piccinin)